



**COMUNE DI TORTOLI'**  
**PROVINCIA di NUORO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ASSEGNAZIONE SENZA FINI DI LUCRO DELLE  
AREE VERDI  
*PROGETTO "ADOTTA UN'AIUOLA"***

## ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42. Il verde urbano e gli spazi pubblici si inseriscono in queste norme di tutela anche in relazione alle loro diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana.
2. Gli spazi pubblici sono un bene di tutti e meritano premure e attenzioni specifiche da parte dei singoli come delle istituzioni. Per tale motivo la loro progettazione, la relativa gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle loro destinazioni d'uso ed in conformità alle condizioni ambientali in cui questi si sviluppano.

## ARTICOLO 2 - FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 5 (soggetti adottanti).
2. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
3. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa propone di:
  - a) **coinvolgere** la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
  - b) **sensibilizzare** i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
  - c) **stimolare** e accrescere il senso di appartenenza;
  - d) **generare** automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
  - e) **creare** percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
  - f) **recuperare** spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
  - g) **incentivare** la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.
4. Chi "adotterà l'aiuola" avrà la facoltà di pubblicizzare la sua adozione tramite la collocazione di una targa di ringraziamento (a seconda delle dimensioni dell'area), fornita dall'amministrazione comunale sulla quale sarà apposta la dicitura "Il Comune di Tortolì, a nome dell'intera collettività ringrazia il cittadino/i .....(nome e cognome).....per l'adozione e la cura di questo spazio". In caso di soggetti che esercitano un'attività commerciale sarà consentito il posizionamento di un cartello pubblicitario, a proprie spese, della propria attività senza onere di pubblicità, conformemente a quanto previsto dal vigente codice della strada, la bozza del cartello dovrà essere approvata dall'Ente e avere dimensioni non superiori a cm 40x40.

In questo modo al cittadino/associazione/istituzione/impresa verrà riconosciuto il merito di aver creato e mantenuto il verde nelle aiuole all'interno del territorio Comunale, migliorando l'immagine del Comune.

## ARTICOLO 3 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde

nuove aree con relativa manutenzione.

2. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati al successivo art.5, di spazi ed aree verdi di proprietà/disponibilità esclusiva del Comune. L'adozione avverrà a mezzo di apposito atto sottoscritto tra le Parti, denominato "Patto di collaborazione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano reciprocamente.
3. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.
4. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

#### ARTICOLO 4 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale destinate a verde, più in particolare:
  - a) aiuole;
  - b) fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano;
  - c) aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
  - d) rotatorie e spartitraffico;
  - e) fioriere ed aiuole mobili donate da soggetti pubblici e/o privati secondo le prescrizioni dettate dal Comune;
  - f) incolti destinati a verde;
  - g) altri spazi destinati a verde.
2. Il soggetto interessato può proporre di richiedere in adozione delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1, di proprietà del Comune. Queste richieste saranno valutate dal Settore ambiente, e degli altri Settori comunali eventualmente interessati.
3. Il soggetto interessato può presentare formale richiesta protocollando l'istanza all'indirizzo PEC dell'ente (protocollo@pec.comuneditoroli.it) a seguito della compilazione dell'allegato A e di eventuali altri moduli a seconda del soggetto adottante identificato all'art.5.

#### ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
  - a) **CITTADINI**
    1. persone fisiche singole;
    2. persone fisiche in forma collettiva;
    3. condomini;
  - b) **ASSOCIAZIONI**
    4. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale riconosciute;
    5. associazioni, gruppi o circoli senza fine di lucro, anche non riconosciuti formalmente aventi sede o attività prevalente sul territorio comunale;
    6. istituti scolastici e/o singole classi.
  - c) **ALTRO:**
    7. imprese e artigiani;
    8. attività commerciali;
    9. altre attività economiche.
2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, secondo modulo allegato A indicando altresì la tipologia e dati del richiedente;  
I soggetti di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) oltre all'allegato A dovranno presentare una proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione, realizzazione, gestione, cura);

elenco delle persone coinvolte nell'intervento ed indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale e firmatario della relativa convenzione o accordo di collaborazione. Dovranno altresì indicare l'eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto del richiedente.

#### ARTICOLO 6 – INTERVENTI AMMESSI

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate si possono distinguere in:
  - a) MANUTENZIONE ORDINARIA E CURA DELL'AREA ASSEGNATA, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere: tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire di concerto con il competente Settore ambiente del Comune in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
  - b) RICONVERSIONE E MANUTENZIONE, ovvero una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Ufficio del Comune;

#### ARTICOLO 7 - RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di Tortolì, con la compilazione del modello "Richiesta di adozione", **Allegato A** al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione entro i termini previsti dall'Amministrazione, a seguito dell'emanazione di appositi avvisi.
2. Previa apertura di conforme istruttoria conseguente alla richiesta presentata, gli uffici competenti verificheranno l'idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotta dagli stessi. Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento il competente responsabile di Servizio opererà la scelta tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:
  - Valutazione della proposta massima, compatibilità con l'arredo urbano esistente, livello qualitativo e modalità di gestione dell'intervento.
  - Vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente: questo criterio assumerà particolare rilevanza per privati cittadini e associazioni (in particolar modo se istituti scolastici o singole classi).
  - Completezza della documentazione.
  - Struttura e risorse messe a disposizione del richiedente nonché personale coinvolto nell'iniziativa.
  - A parità di condizioni sarà data priorità all'ordine di arrivo della domanda al protocollo;
3. L'istruttoria degli uffici si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione delle richieste di assegnazione comunicandone l'esito al richiedente.
4. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento.
5. Tutti gli interventi dovranno tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
6. L'area data in gestione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza

stradale.

7. Gli interventi proposti non dovranno comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.
8. L'assegnatario ha facoltà di posizionare nell'area a verde un cartello che informi chi cura la manutenzione della medesima area. Tale cartello potrà rimanere posizionato per tutta la durata della convenzione e deve essere posizionato all'interno dell'area in modo tale da non costituire ostacolo alla visuale degli automobilisti che transitano in prossimità dell'area adottata e comunque deve rispettare le norme del codice della strada. Il cartello riporterà, oltre allo stemma del comune di Tortoli l'indicazione dell'assegnatario e la scritta: " Il verde di questa aiuola è curato da... " di dimensioni non superiori a cm 40x40.

#### ARTICOLO 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 6; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni. Non è ammessa la sub-concessione a qualunque titolo ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) a seguito di formale richiesta, solo ed esclusivamente di persone fisiche singole a seguito di parere autorizzativo rilasciato dal settore ambiente.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata dal Settore Ambiente mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.
3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. Se necessario e per alcuni casi specifici il soggetto adottante potrà richiedere l'intervento dell'azienda/cooperativa aggiudicataria dell'appalto del verde comunale, nel caso individuata, previa richiesta e autorizzazione del responsabile settore ambiente del Comune o un suo delegato. Non è consentito rivolgersi agli operatori dell'azienda/cooperativa del verde senza apposita autorizzazione rilasciata ufficialmente dal settore ambiente.
5. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
6. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso pubblico.
7. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi di cui all'art. 6. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 6.
8. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale.

#### ARTICOLO 9 – PARTECIPAZIONE DEL COMUNE

1. La partecipazione del Comune è limitata alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche. Il Comune potrà comunque svolgere qualunque attività e intervento ritenga necessario ed opportuno nelle aree a verde autorizzate ai soggetti di cui all'articolo 5 comma 1 lettere a), b) e c).
2. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie o di qualunque genere finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto concessionario, il quale, pertanto, nulla avrà a pretendere da parte dell'Ente.
3. Il Comune, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al concessionario coinvolto nei singoli interventi.

4. Se necessario, il Concessionario concorda con il Comune, le modalità e i tempi del ritiro dei rifiuti da parte della società che gestisce il servizio di igiene urbana.
5. Sarà possibile, qualora vi sia la disponibilità, richiedere la fornitura di piante da destinare all'area verde affidata;

#### ARTICOLO 10 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale, per mezzo della Polizia Locale e dell'Ufficio Ambiente, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, può richiedere, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
2. Nel caso di reiterate richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione e di inottemperanza da parte del soggetto adottante, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

#### ARTICOLO 11 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. La concessione ha durata biennale e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta del soggetto adottante da presentarsi al Comune di Tortolì almeno 30 giorni prima della scadenza. Il Settore ambiente rilascerà apposito documento di rinnovo della concessione.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune con un anticipo di almeno 30 giorni
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.
5. Al cessare del periodo di adozione, l'area deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi.

#### ARTICOLO 12 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento può essere oggetto di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a modifiche di norme e provvedimenti. Si intende che le eventuali modifiche e integrazioni, successive all'assegnazione e a pena di decadenza della stessa, si applicheranno agli assegnatari e saranno da essi integralmente accettate.

#### ARTICOLO 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.
2. Le previsioni normative contenute nel presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno. Durante tale periodo di sperimentazione il Comune, attraverso il Settore Ambiente, verifica, coinvolgendo i Cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi e/o migliorativi.
3. Per quanto non espressamente qui richiamato, si rimanda al Codice Civile e alle leggi applicabili.